

LA GUIDA



Viaggio nel referendum

Ogni giorno gli articoli che cambiano la Costituzione

Oggi Il Nuovo Senato

LAVINIA RIVARA A PAGINA 4

2. Il nuovo Senato

Seggi ridotti
Da 315 a 95, 21 i sindaci
74 i consiglieri regionali

LAVINIA RIVARA



SPECIALE REFERENDUM

Su Repubblica.it lo speciale sul referendum, con le posizioni del Sì e del No e i punti della riforma costituzionale su cui saremo chiamati a votare il quattro dicembre prossimo

DOPO aver definito i compiti del nuovo Senato, la riforma costituzionale indica come sarà composto ed eletto (articoli 57, 58 e 59 della Carta). Si scende da 315 a 95 eletti "rappresentativi delle istituzioni territoriali", cioè 74 consiglieri regionali e 21 sindaci. Infatti ogni consiglio (e le province autonome di Trento e Bolzano), elegge senatore un sindaco del proprio territorio e due o più consiglieri regionali in base alla popolazione. Si tratta dunque di una elezione "indiretta" che dovrà essere regolata da una legge elettorale ad hoc. Ma, dopo una lunga battaglia parlamentare, è stato inserito nella riforma l'obbligo di agire "in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri", cioè di tener conto del voto dei cittadini nelle elezioni regionali. La nuova assemblea non sarà mai sciolta perché il mandato dei senatori scadrà di volta in volta insieme ai consigli regionali. Fanno parte del Senato anche gli ex presidenti della Repubblica (a vita) e massimo 5 senatori nominati dal Quirinale "per altissimi meriti", ma che restano in carica solo 7 anni. Infine per entrare in Senato, e per eleggerlo, basterà avere 18 anni e non più, rispettivamente, 40 e 25 anni.

PERCHÉ SÌ

STEFANO CECCANTI

"Pochi senatori molti deputati come Berlino"

ROMA. Professor Stefano Ceccanti, nel nuovo Senato i seggi passano da 315 a 95, mentre i deputati restano 630. Palazzo Madama rischia di diventare irrilevante nelle votazioni in seduta comune?

«In realtà in alcuni Stati decentrati come la Germania lo scarto è ancora maggiore: lì ora i deputati sono 631 e i senatori 69. Questo perché solo una Camera rappresenta l'insieme dei cittadini e l'altra le istituzioni territoriali. La prima deve quindi essere molto più grande. Il Parlamento non vota più in seduta comune i componenti parlamentari della Corte, ma elegge ancora il Presidente della



Repubblica, il quorum però sale ai tre quinti, quindi il peso dei senatori resta significativo».

I 5 senatori nominati dal Quirinale restano in carica 7 anni, come il presidente. Non si crea così un mini-gruppo parlamen-

GIURISTA

Stefano Ceccanti, professore di Diritto pubblico comparato alla Sapienza, sostenitore del Sì

tare del Colle?

«Non sono nominati tutti dallo stesso presidente, bensì man mano che vengono meno gli attuali senatori a vita».

Entrano in Sena-

to 74 consiglieri regionali e 21 sindaci. Ma se la nuova Camera deve rappresentare gli enti territoriali perché i governatori non ne sono membri di diritto?

«Tra le due opzioni possibili nel panorama comparato dei Senati delle autonomie con regioni forti, si è scelta la strada del Senato dei Consigli e non delle Giunte, per dare spazio alle minoranze. Dal momento però che i presidenti sono anche consiglieri niente esclude che ne possano far parte: la scelta sarà fatta al momento dell'attuazione».

I senatori vengono indicati con elezione indiretta, pur tenendo conto del voto dei cittadini. Così non si va contro le pronunce della Consulta sulla necessità di consentire agli elettori di scegliere i politici?

«La sentenza della Corte si riferisce ai sistemi elettorali di Camere politiche. Qui si tratta di Camere che rappresentano istituzioni territoriali e devono concorrere alle scelte nazionali. Perché ciò accada bisogna che i consiglieri-senatori siano sentiti come rappresentativi soprattutto da parte delle Regioni e dei Comuni che devono tutelare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



RAPPRESENTANTI

I consiglieri-senatori sono indicati per rappresentare

meglio Regioni e Comuni che devono tutelare

PERCHÉ NO

UGO DE SIERVO

“Assemblea selezionata senza criterio”


ROMA. Professor Ugo De Siervo, la riforma taglia 220 seggi senatoriali, non è positiva una sforbiciata a politici e costi?

«Che gli organi legislativi si riducano nei loro componenti non è negativo, ma sarebbe opportuno un ridimensionamento anche della Camera, che invece resta con 630 deputati, il che crea certamente una sproporzione».

Il nuovo Senato deve rappresentare le realtà territoriali, per questo sarà composto da 74 consiglieri regionali, oltre che da 21 sindaci. Perché il No contesta questa scelta?

«Prima di tutto se la nuova assemblea deve diventare la voce

delle autonomie, è irragionevole e sbagliato che non possa legiferare sul riparto delle competenze tra Stato e Regione, su cui ha solo un potere consultivo. Allora di cosa dovrebbe occuparsi? Quanto alla scelta dei consiglieri non risponde a nessuna qualificazione oggettiva. Almeno si potevano chiamare i governatori, o chi ricopre un ruolo particolare in Regione. Alla fine saranno selezionati i più rampanti, o magari quelli che non hanno avuto gli incarichi locali cui ambivano. La scelta è affidata ad una pura discrezionalità politica».



PRESIDENTE EMERITO

Ugo De Siervo, ex presidente della Consulta e ordinario di diritto costituzionale a Firenze

Però dovrà essere varata una legge elettorale ad hoc che tenga conto delle scelte dei cittadini.

«Credo ci sarà una estrema difficoltà a tenere conto della volontà degli elettori. Si chiacchiera tanto di rispetto della sovranità popolare, ma la classe politica è sempre più scelta dalle strutture interne dei partiti».

Consiglieri e sindaci dovranno venire spesso a Roma per fare i senatori. Ritiene conciliabili i due ruoli?

«Non so come faranno, con il doppio lavoro, ad assolvere ai numerosi compiti attribuiti al Senato. Anche perché la partecipazione al processo legislativo da parte del Senato dovrà avvenire in termini molto stretti. Ad esempio, sulle leggi di bilancio, che sono fon-

damentali, il Senato avrà solo 15 giorni per esprimere il suo parere. E per chi ha già un altro lavoro significa farlo in due week end».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



VINCONO I PARTITI

Su quegli scranni finiranno i rampanti, o chi non ha avuto incarichi locali: saranno i partiti a scegliere

COSTITUZIONE VIGENTE

COSTITUZIONE MODIFICATA

ART.57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

art. 2

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Abrogato

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.

ART.58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

art. 2

Abrogato

Abrogato

ART.59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

art. 3

Identico

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.